



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia

**nel procedimento disciplinare n. 16s/2018,
avviato nei confronti del tesserato
Stefano Cassoli (tessera FIG n. 1281),**

Il sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale,

premesse

- che a seguito di rapporto informativo a firma del Giudice Arbitro Marco Antonangeli è stato avviato procedimento disciplinare nei confronti del tesserato Stefano Cassoli (tessera FIG n. 1281 - socio del Golf Club Bologna) per l'illecito che egli avrebbe commesso in occasione della gara "BMW International Golf Cup 2018 Autovanti Bologna" disputatasi presso il Golf Club Bologna il 19 maggio 2018;

- che nel "rapporto informativo" si legge quanto segue.

Il signor Stefano Cassoli, hcp di gioco per la gara di 6, in partenza alle ore 8.30 finisce di giocare verso le 13.30. Dopo aver concluso la buca 18 dichiara ai suoi compagni di aver chiuso il giro in 78 colpi. Questa dichiarazione mi è stata confermata personalmente e singolarmente da tutti e tre i suoi compagni di gara. Verso le 14.30 riceve una telefonata da un amico che si complimenta con lui perché su Gesgolf ha visto che è in testa alla prima categoria con 37 punti. Il signor Cassoli sapendo che il punteggio non poteva essere quello, perché un lordo 78 diminuito dei 6 colpi di hcp non avrebbe mai potuto fare 37, apre il sito di Gesgolf e analizzando le buche si accorge che alla 18 è stato segnato un punteggio di 6 colpi anziché di 7 quelli da lui effettivamente giocati.

A questo punto ricevevo la sua telefonata, più o meno saranno state le 14.40/45, e recuperando i due score (allegati alla presente) verificavo che in effetti alla buca 18 era segnato il risultato di 6 così come nella colonna "marker" dello score del giocatore Stefano Campagna tenuto dal sig. Cassoli. A quel punto chiedevo come mai sullo score era stato segnato un risultato di 6 e come l'errore non fosse stato individuato durante le verifiche di fine gara. Il signor Cassoli mi rispondeva che l'errore era probabilmente frutto del nervosismo dovuto ai risultati delle ultime due buche (16 e 17), tenuto conto che sul tee della buca 16 era in "par lordo" e di come aveva condotto la buca 18 giocando il secondo colpo da un punto quasi confinante con la buca 10 (avendo quindi interamente superato l'adiacente fairway della buca 1) seguito da un secondo colpo tirato nel bosco etc etc. Sul perché la cosa non fosse emersa durante la verifica il signor Cassoli mi ha detto che sapendo di non aver fatto un risultato netto "sotto par" ha firmato lo score senza prestare la dovuta attenzione alla registrazione dei punteggi delle singole buche. Sentitolo al riguardo, il marcatore Nicola Frascaroli ha dichiarato di non aver seguito con precisione la buca del signor Cassoli in tutto il suo iter in parte per "distanza geografica" in parte perché impegnato anche lui a recuperare un secondo colpo impegnativo essendo finito in mezzo alle piante poste tra la buca 18 e la buca 1.

- che, in relazione quanto precede, al signor Stefano Cassoli è stato contestato di aver sottoscritto uno score con risultato inferiore a quello effettivo;



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

- che nel provvedimento ex art. 42 del Regolamento di Giustizia l'indagato è stato informato - tra l'altro - della possibilità di chiedere l'emissione di decreto sanzionatorio, entro e non oltre il termine di decadenza di dieci giorni prima dell'udienza fissata per rendere la pronuncia sul suo deferimento e che, in tal caso e sulla base delle risultanze del procedimento, la misura della sanzione comminata mediante decreto sanzionatorio sarebbe stata quella della ammonizione accompagnata dal preannunzio di più gravi provvedimenti disciplinari nel caso di ulteriori infrazioni;

- che con comunicazione e-mail del 4 settembre 2018 il tesserato Stefano Cassoli ha richiesto l'emissione del decreto sanzionatorio;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, preso atto della richiesta del signor Stefano Cassoli

CON IL PRESENTE DECRETO

commina al signor **Stefano Cassoli** (tessera FIG n. 1281), la sanzione della **ammonizione accompagnata dal preannunzio di più gravi provvedimenti disciplinari nel caso di ulteriori infrazioni**.

Bologna, 4 settembre 2018

Avv. Giorgio Vaselli
Giudice Sportivo Territoriale
per l'Emilia Romagna - Marche

